


2020/1757



Comune dell'Aquila

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 281/2020/T DEL 23.6.2020

Oggetto: Regolamentazione delle Zone a Traffico Limitato, Aree Pedonali Urbane e Zona a Rilevanza Urbanistica nel Centro Storico della città dell'Aquila, istituite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 19.06.2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Programma di Mandato 2017 – 2021 del Sindaco, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12 settembre 2017, individua tra gli obiettivi dell'Amministrazione il miglioramento della mobilità pedonale nel centro storico, oltre che nelle periferie e nelle frazioni, e la progressiva chiusura delle aree del Centro Storico mediante il potenziamento dei parcheggi di prossimità;

Vista la Deliberazione n. 313 del 19.06.2020, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a:

- a) istituire nel Centro Storico le seguenti aree a circolazione limitata:
 - Zona Traffico Limitato 1 (ZTL 1)
 - Zona Traffico Limitato 2 (ZTL 2)
 - Area Pedonale Urbana 1 (APU 1)
 - Area Pedonale Urbana 2 (APU 2)
- b) individuare via Castello (tratto compreso tra via Zara e via Assergi) quale Zona di particolare Rilevanza Urbanistica (ZRU), nell'ambito della quale istituire con apposita ordinanza degli stalli di sosta riservati ai residenti;
- c) approvare il *"Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila"*;

Preso atto che la citata deliberazione di Giunta Comunale demanda al Settore Polizia Municipale di:

- emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 10, Codice della Strada, gli atti preordinati all'installazione della segnaletica stradale di delimitazione delle ZTL e delle Aree Pedonali;
- emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 11, Codice della Strada, gli atti preordinati a individuare e riservare, a titolo gratuito, superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nelle Zone a Traffico Limitato, delle Aree Pedonali e nella Zona di particolare Rilevanza Urbanistica;
- emanare, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., gli atti preordinati a disciplinare la viabilità all'interno e all'esterno delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con proprio provvedimento all'attuazione di quanto previsto nella citata Deliberazione;


Riscontrata la necessità di regolamentare gli accessi delle aree a circolazione limitata e nelle strade adiacenti, per razionalizzare la circolazione e favorire l'accesso dei residenti/domiciliati;

Visti:

- il D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento agli artt. 3, 5, 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,



Comune dell'Aquila




Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono riportati in forma integrante e sostanziale:

ORDINA

- a. **di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila **una Zona a Traffico Limitato denominata "1"**, nell'area circoscritta da corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Regina Margherita - corso Umberto I), via San Bernardino, piazza San Bernardino, via Tedeschi, via Signorini Corsi, via Zara, via Castello - e ad eccezione delle aree ricadenti in APU - illustrata nel dettaglio nell'**Allegato A** alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- b. **di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila **una Zona a Traffico Limitato denominata "2"**, nell'area circoscritta da corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Battaglione Alpini - via Altonati), via Altonati, piazza Santa Maria Paganica, via Pavesi, piazza Chiarino, via Garibaldi, via Porcinari, viale Duca degli Abruzzi, viale Nizza, piazza Battaglione Alpini - e ad eccezione delle aree ricadenti in APU - illustrata nel dettaglio nell'**Allegato B** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- c. **di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila un'Area Pedonale Urbana denominata **"1"**, comprendente **piazza Regina Margherita, via dei Sali** (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi), **via Castello** (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi), **corso Vittorio Emanuele** (tratto via Garibaldi - corso Umberto I) e **via Verdi**; l'area è illustrata nel dettaglio nell'**Allegato C** alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- d. **di istituire** nel centro storico della Città dell'Aquila un'Area Pedonale Urbana denominata **"2"**, comprendente **corso Vittorio Emanuele** (tratto piazza Battaglione Alpini - via Garibaldi), e **via Garibaldi** (tratto corso Vittorio Emanuele - piazza Chiarino); l'area è illustrata nel dettaglio nell'**Allegato D** alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- e. **di stabilire** che:
 - la "ZTL 1" e l'"APU 1" saranno in vigore **dal 26 giugno al 30 settembre 2020**, dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
 - La "ZTL 2", e l'"APU "2", saranno in vigore **dal 26 giugno al 30 settembre 2020**, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
- f. **di istituire** in via Castello (tratto via Zara - via Assergi) - individuata quale Zona di particolare Rilevanza Urbanistica dalla D.G.C. 375 del 19.06.2020, ed illustrata nel dettaglio nell'**Allegato E** alla presente ordinanza - stalli di sosta riservati in modo permanente ai residenti della ZRU e della limitrofa APU di piazza Regina Margherita/via dei Sali, lungo il lato sinistro nel senso di percorrenza;
- g. **di individuare**, nell'arco di tempo di vigenza dell'"APU 2", il seguente percorso di accesso per i residenti autorizzati alla circolazione nella "ZTL 2": via San Basilio (lato viale Duca degli Abruzzi), via Sant'Amico, via Paganica, via Pavesi, piazza Chiarino, via Garibaldi;
- h. **di istituire** il senso unico di marcia in corso Vittorio Emanuele nel tratto piazza Battaglione Alpini - corso Umberto e con medesima percorrenza;
- i. **di istituire** 1 (uno) stallo di sosta carico/scarico merci in Via Verdi.



Comune dell'Aquila



DISPOSIZIONI GENERALI

1. La circolazione dei veicoli a motore all'interno delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane nei giorni e nelle fasce orarie indicate, è consentita ai titolari di apposita autorizzazione, resa efficace dalla corretta esposizione del relativo CityPass nella parte anteriore del veicolo (o esibito a richiesta degli organi di polizia stradale per conducenti di motocicli e ciclomotori).
2. Le categorie di aventi diritto all'autorizzazione, nonché le prescrizioni per l'utilizzo del CityPass sono contenute nel *"Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila"*, allegato alla D.G.C. n. 313 del 19.06.2020; ulteriori prescrizioni possono essere impartite all'atto del rilascio dell'autorizzazione. I suddetti provvedimenti sono consultabili sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it, *Portale Istituzionale*, sezione "Servizi al cittadino - Circolazione stradale, mobilità e disabili".
3. La richiesta del CityPass potrà essere presentata con le seguenti modalità:


- a) on line attraverso il sito del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it, cliccando sul link <https://serviziweb.comune.laquila.it/citypass>, selezionando il tipo di CityPass che si vuole richiedere e compilando il relativo form con i dati richiesti (servizio in fase di attivazione);
- b) presentando la richiesta presso il Comando di Polizia Municipale, via Edoardo Scarfoglio n° 1, dal lunedì al sabato con orario 9:00-13:00 e 15:00-19:00;
- c) in via temporanea, nelle more dell'attivazione della modalità di cui alla lettera a) che precede, presentando istanza tramite mail ordinaria all'indirizzo di posta elettronica divisione.contenzioso@comune.laquila.it.

In relazione alle modalità di cui alle lettere b) e c), la modulistica per le richieste è disponibile sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it, sia sul *Portale Istituzionale*, sezione "Servizi al cittadino - Circolazione stradale, mobilità e disabili", sia sul *Portale Amministrazione Trasparente*, sezione Modulistica.

In caso di esito positivo dell'istanza il CityPass, previo contatto telefonico, sarà consegnato al richiedente personalmente presso il Comando o inviato tramite mail.

Per chiedere informazioni o assistenza sulla compilazione è disponibile il numero di telefono 334.7683125 dal lunedì al sabato con orario 9:00-13:00 e 15:00-19:00.

4. Possono circolare in ZTL/AP senza esposizione del CityPass, esclusivamente per l'espletamento delle attività di competenza e rispettando le eventuali prescrizioni specificamente indicate:
 - Forze dell'Ordine
 - Vigili del Fuoco
 - Autoambulanze, automediche in servizio di emergenza
 - Protezione Civile in servizio di emergenza
 - Veicoli in servizio di recapito corrispondenza
 - Veicoli a servizio di persone diversamente abili muniti del contrassegno previsto dal Codice della Strada, nonché veicoli speciali adibiti al trasporto di persone diversamente abili, muniti di logo che li renda riconoscibili
 - Mezzi pubblici urbani, taxi e veicoli da rimessa con conducente (N.C.C.) in servizio
 - Veicoli dell'Amministrazione Comunale



Comune dell'Aquila

- Veicoli del soccorso stradale e carri gru per rimozione veicoli (in caso di richiesta di intervento)
- Carri funebri in servizio di onoranze
- Veicoli di servizio dell'ASM adibiti alla raccolta rifiuti/pulizia strade
- Istituti di Vigilanza
- Scuolabus
- Veicoli scortati dalle Forze dell'Ordine
- Ditte di fornitura e gestione di servizi pubblici urbani (gas, acqua, elettricità, telefonia) in caso di intervento. Il veicolo deve recare il logo della società/azienda di appartenenza.

La circolazione in APU dei suddetti mezzi è consentita esclusivamente per esigenze che rendano indispensabile l'accesso all'area; in nessun caso è consentito attraversare l'APU ove siano possibili percorsi alternativi.

5. Deroghe al divieto di circolazione potranno essere autorizzate Corpo di Polizia Municipale, nel caso di motivate esigenze contingenti ed eccezionali; ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva integrazione della presente ordinanza, dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati.
6. L'Ufficio Segnaletica Stradale curerà l'installazione di adeguata segnaletica stradale verticale, a norma del Codice della Strada, in modo da individuare in maniera chiara ed inequivocabile gli accessi alle aree a circolazione limitata.
7. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e, quindi, trasmessa:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila;
- Alla A.S.L. N. 1 - Servizio 118;
- All'A.S.M. - Aquilana Società Multiservizi;
- All'AMA - Azienda Mobilità Aquilana.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile del Servizio Sicurezza Stradale
T.Col. Lucio Di Bernardino


Il Dirigente
Dott. Tiziano Amorosi
T. Col. Di Bernardino Lucio

ZTL 1

Z.T.L.1



IN VIGORE 0-24




ZTL 2

Z.T.L.2



IN VIGORE 20-06



APU 1

APU 1



IN VIGORE 0-24

